

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

Amministrazione proponente: **Ministero dell'istruzione e del merito**

Provvedimento: **Schema di disegno di legge di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Titolo I (Filiera formativa tecnologico-professionale)

La proposta normativa istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, al fine di contribuire al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione attraverso l'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali alle nuove necessità socioeconomiche.

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito della riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa agli istituti tecnici e professionali (M4C1-R.1.1,5-10), di cui agli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

La proposta normativa mira a ridefinire e ampliare i contenuti dell'offerta formativa, superando l'attuale frammentarietà della stessa e intercettando le nuove esigenze produttive e sociali del Paese, in maniera da favorire l'orientamento e l'accesso al lavoro degli studenti.

In particolare, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione, e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Il fondamento dell'impianto normativo, dunque, consiste nella riorganizzazione dell'offerta formativa attraverso l'istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale e prevede la possibilità di costituire delle reti, denominate campus, attraverso l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Titolo II (Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

La proposta normativa aggiorna la disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, intervenendo in modo diretto sui due provvedimenti normativi fondamentali di riferimento:

- il decreto legislativo n. 62/2017 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*),

- la legge n. 92/2019 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*). L'intervento normativo persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti.

Alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto studenti protagonisti di condotte aggressive e lesive in danno dei docenti, è, infatti, emersa la necessità di intervenire al fine di assicurare nella scuola un ambiente favorevole alla crescita degli studenti, pur nel rispetto dell'autodeterminazione individuale.

Ed invero, la scuola rappresenta il primo luogo di incontro, confronto, condivisione e crescita degli studenti, ed è pertanto lì che si forma la loro personalità ed il loro pensiero critico.

Si intende, quindi, far acquisire agli studenti la consapevolezza che la libertà personale si realizza pienamente nell'adempimento dei propri doveri e nell'esercizio dei propri diritti, sempre nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La base costituzionale della disposizione proposta è rappresentata dall'articolo 72 della Costituzione.

Nel dettaglio, la proposta in esame si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti principali atti normativi:

Titolo I (Filiera formativa tecnologico-professionale)

La previsione si inserisce nel quadro attuativo del PNRR, pertanto, in generale, le disposizioni proposte trovano la loro base normativa, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a livello normativo nazionale, nelle disposizioni recate dai decreti-legge adottati per l'attuazione del PNRR.

- Legge 24 luglio 2023, n. 112, "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30";
- Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- Legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Articolo 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante *“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”*;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- Articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *“Iniziative finalizzate all' innovazione”*;
- Articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Deleghe alle regioni”*;
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali”*;
- Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*.

Titolo II (Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

- Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante *“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Titolo I (Filiera formativa tecnologico-professionale)

La proposta normativa in esame interviene sul decreto-legge 23 settembre, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, inserendo dopo l'articolo 25, al Capo III, Sezione III, l'articolo 25-bis.

Introduce deroghe alla disciplina normativa in materia di accesso agli esami di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e quella relativa ai requisiti necessari per l'iscrizione ai percorsi formativi degli ITS Academy (articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99).

Titolo II (Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

La proposta normativa interviene sugli articoli 2, 6, 13, 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

L'intervento normativo, altresì, apporta modifiche all'articolo 3, comma 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Infine, il provvedimento in esame demanda ad uno o più regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, di cui al d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e al d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La proposta normativa è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m) e n)*, della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è compatibile con le funzioni e le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali.

In particolare, la disposizione proposta è in linea con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevede, né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nella proposta normativa risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si segnalano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La normativa recata dall'intervento in esame è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Le norme contenute nella proposta non violano i principi generali della giurisprudenza comunitaria. Non risulta che vi siano pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni in esame.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il carattere specifico dell'intervento previsto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo della proposta.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Titolo I (Filiera formativa tecnologico-professionale)

Con la proposta normativa si interviene con la novella legislativa per introdurre integrazioni al decreto-legge 23 settembre, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, inserendo dopo l'articolo 25, al Capo III, Sezione III, l'articolo 25-bis.

Titolo II (Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

Con la proposta normativa si interviene con la novella legislativa per introdurre modificazioni agli articoli 2, 6, 13, 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; all'articolo 3, comma 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

Si prevede una deroga alla disciplina normativa in materia di accesso agli esami di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e si disciplina un nuovo percorso di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy (articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99).

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono nelle materie oggetto delle disposizioni proposte deleghe legislative da esercitare.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Titolo I (Filiera formativa tecnologico-professionale)

La proposta normativa in esame demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione delle modalità di adesione alle reti, denominate campus, le condizioni di avvio, di accesso, di svolgimento dei percorsi sperimentali e l'attività di monitoraggio dello sviluppo delle filiere formative tecnologico-professionali.

Altresì, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione delle modalità della valutazione degli apprendimenti, finalizzata a verificare l'idoneità dei soggetti in possesso di un diploma professionale all'iscrizione diretta a un percorso di istruzione tecnologica superiore

Titolo II (Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

L'intervento normativo in esame demanda ad uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti.